



ELUANA /1

Se il troppo amore diventa egoismo

Leggendo l'ultimo articolo riguardante la sentenza della Cassazione sono rimasta sconcertata che il Vaticano gridi e dichiari omicidio l'interrompere l'alimentazione di Eluana Englaro. Purtroppo siamo tutti bravi a sentenziare su cose che non ci riguardano e tanto meno non ci toccano da vicino, ma se ci soffermassimo a guardare la sofferenza nel suo vero significato forse capiremmo di più quella famiglia, quel padre che tanto si è battuto per far valere le volontà della figlia. Mi permetto di dire ciò perché a volte il nostro troppo amore si trasforma in egoismo nel voler tenere accanto un familiare che comunque se potesse esprimersi ci direbbe che una vita priva di dignità non è una vita. Parlo così perché purtroppo per anni ho assistito mia madre completamente inferma e dipendente da me e dai miei familiari. La sua vita è stata relativamente ben vissuta perché abbiamo dato amore, ma quando lei si è resa conto che "forse" poteva essere in qualche modo di peso ha deciso di lasciarsi andare. Mamma aveva l'attività cerebrale, Eluana no!

Perché il Vaticano ha lasciato morire in pace il S. Padre Giovanni Paolo II quando l'intera umanità lo avrebbe voluto in vita anche se dipendente da un respiratore artificiale? Perché ha esaudito le sue volontà dettate nel pieno delle sue facoltà e comunque lucido fino alla fine, non ha forse detto lui "lasciatemi andare"?

Ora, da buona cristiana credente e praticante quale mi ritengo, chiedo perché non vogliamo esaudire la volontà di Eluana? Tanto se è vero che non cade foglia che Dio non voglia «... andrà verso la luce quando vorrà Lui e, nelle condizioni su cui versa da 16 anni



In campagna con l'asino comune

L'incontro di alcuni paesani con l'asino della frazione di Mione di Ovaro, al termine dei lavori in campagna. La foto L. Gardel risale agli anni Cinquanta

ELUANA /3

I veri sovversivi sono i conservatori

In una manifestazione a Trieste, i Radicali hanno definito l'assessore Kosic un sovversivo. Molti si saranno stupiti nel sentir definire in questo modo una persona che vuole conservare una situazione preesistente.

stente.

In realtà, la definizione è corretta visto che nell'Italia repubblicana i sovversivi sono i conservatori.

I politici, con la Costituzione, hanno riconosciuto dei diritti, come quelli sulla libertà di cura, contando nel fatto che questi sarebbero rimasti lettera morta.

Quindi, come ci ha insegnato il giurista Piero Calamandrei, i sovversivi sareb-

bero coloro che si oppongono all'attuazione della Costituzione, quelli che desiderano il mantenimento delle regole precedenti alla Costituzione, le regole del fascismo.

Chi sono questi sovversivi? Quelli che ieri stavano nelle stanze del potere e quelli che ci stanno oggi ovvero sempre gli stessi.

Elvis Pavan
Marano Lagunare

SANTA CATERINA

Ambulanti cinesi e tradizioni friulane

Sono sconcertato! Leggo sul nostro giornale che l'amministrazione comunale ha concesso, per l'imminente fiera di Santa Caterina, 30 licenze per la presenza di ambulanti cinesi.

Fermo restando che non ho nulla di personale contro i suddetti, mi chiedo cosa possano avere a che fare con la fiera più antica della nostra città (dico nostra anche se da qualche anno non vivo più a Udine), se non esporre delle merci.

Penso che gli ambulanti "nostrani", che già fanno un lavoro duro per campare, necessitano di più considerazione e non di concorrenza invadente.

Andrea Dominissini
Campofornido

SCUOLA

Di quali meriti stiamo parlando?

Quando si è in cerca di consensi l'arma dialettica del politico è la lotta all'egualitarismo e il riconoscimento dei meriti. Dal 2002 a oggi, rifacendomi all'articolo che evidenziava la qualità didattica delle scuole del Fvg, ho contribuito con ben 3 buone pratiche di matematica, realizzate grazie alla collaborazione di una collega del mio liceo, a diffondere i valori della ricerca-azione nell'ambito del proprio insegnamento. Ebbene né i governi di destra, né quelli di sinistra hanno mai inserito il mio nome o quello della collega, che collabora con me, in una qualsiasi commissione di studio per la riforma dei curricula o in una qualsiasi commissione che si preoccupa di misurare i meriti.

Si, si viene premiati per un lavoro di 400 ore con mille euro, ma finisce tutto lì. E allora

DIBATTITO

Ci sono dei punti fermi giuridici nella vicenda di Eluana in Friuli

di GIAN PAOLO DOLSO

Molti commenti sono apparsi sul Messaggero Veneto, anche in forma di lettere di lettori, sul "caso Englaro", amplificato in sede locale dalla volontà del padre di Eluana Englaro di rivolgersi a una struttura ospedaliera regionale. Vorrei limitarmi a evidenziare - in una prospettiva giuridica - alcuni punti fermi che sovente sono stati pretermessi nel dibattito.

1) L'art. 32 della Costituzione statuisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»; «la legge - prosegue la norma - non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Quindi il consenso del paziente è condizione indispensabile per procedere a un trattamento sanitario. Se manca il consenso - validamente espresso - nessun trattamento può essere imposto se non nei casi in cui un pericolo potrebbe determinarsi a danno della collettività (per esempio in caso di malattie contagiose).

2) Un problema ulteriore si pone se il consenso, pur validamente espresso in quanto proveniente da persona capace di intendere e di volere, necessita, per essere rispettato, di un intervento di persona diversa dal destinatario del trattamento sanitario in quanto questi non è in grado di provvedervi auto-

abbia, in precedenza, manifestato il proprio orientamento, oppure è anche possibile che non l'abbia fatto. Nel caso da ultimo delineato si tratta di individuare chi possa manifestare il consenso/dissenso nei confronti di un certo intervento sanitario in luogo di chi non ha, in un dato momento, la capacità di intendere e di volere e di decidere se questo sia possibile. Si tratta di una situazione particolarmente densa di problemi, rispetto alla quale sarebbe auspicabile un intervento del legislatore. Nell'altra situazione che si è ipotizzata, e che corrisponde al caso di Eluana Englaro, ci si deve chiedere che valore abbia il consenso a suo tempo espresso da una persona in relazione a future situazioni in cui la persona stessa non abbia

do al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona» (Cass., sent. 21743/2007).

4) Nel caso da ultimo delineato si pone il problema della ricostruzione della volontà della persona destinataria del trattamento sanitario. Tale accertamento, riguardando il diritti delle persone, deve essere necessariamente operato dal giudice dei diritti, cioè dal giudice ordinario. Nel caso di Eluana Englaro tale accertamento è stato compiuto attraverso la ricostruzione della volontà di Eluana. Alla luce di tale accertamento, il giudice, che ha l'obbligo di pronunciarsi e non può trincerarsi dietro a un inammissibile non liquet, ha assunto la decisione conseguente sulla base dei principi sopra indicati.

5) A questo punto si tratta solo di chiedersi quale sia la sorte delle sentenze dei giudici in uno Stato di diritto. Le sentenze si possono ovviamente discutere e anche criticare: ma quello che è certo è che esse vanno eseguite. La loro esecuzione non dipende e non può dipendere da atti discrezionali della pubblica amministrazione: ciò determinerebbe una in dubbia lesione del principio di separazione dei poteri. A tale riguardo si può anche ricordare che il Parlamento ha cercato di impugnare la sentenza della Cassazione sul caso Engla-

Le sentenze si possono discutere e criticare ma è certo che devono essere eseguite

più la capacità di esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto a un certo trattamento sanitario. A questo problema ha risposto - proprio con riferimento al caso Englaro - la Corte di cassazione, distillando alcuni principi di diritto che, per quanto di